



## **Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.)**

L'art. 15 del D. Lgs 28/2011 (come modificato dal D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013) prevede che la qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali indicati, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Lo stesso articolo al comma 7 prevede che "I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.", per cui è possibile ricercare i nominativi degli installatori e manutentori in possesso della qualifica, oltre che delle aziende abilitate alle attività sopra esposte sul seguente portale: <https://registroinstallatorifer.it/>, anche per questo NON è obbligatorio il deposito dell'attestato di qualifica di "Installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (F.E.R.)" che, ricordiamo, ha tre anni di validità dalla data di conseguimento.

### **Obblighi formativi e di aggiornamento**

Gli installatori di impianti abilitati ai sensi **dell'art. 4, c. 1 lettere a), b), c) o d) del DM 37/2008 e in attività alla data del 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013), sono automaticamente qualificati** a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (F.E.R.).

A norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, tutti i responsabili tecnici che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (F.E.R.), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.

### **Modalità di deposito attestato F.E.R.**

L'impresa **ha la facoltà di depositare l'attestato del corso di aggiornamento** conseguito dal responsabile tecnico, presentando un'apposita pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese.

Da ComunicaStarweb, selezionare una pratica di **Variazione e da Gestione Responsabili Attività, individuare il numero di persone da nominare** (che corrispondono ai responsabili tecnici che depositano l'attestato).

Nel campo **Cariche Tecniche (R.E.A.)** previste da leggi speciali **indicare RESPONSABILE TECNICO AI SENSI D.M. 37/08 dal [.....]**(indicando la data di nomina già presente in visura). Compilare il campo **Abilitazioni professionali indicando la data di rilascio dell'attestato e la seguente frase: DEPOSITO ATTESTATO FER (FONTI ENERGETICHE**



CAMERA DI COMMERCIO  
PALERMO ENNA



RINNOVABILI) – MACROTIPOLOGIA [.....] CONSEGUITO IL [.....]- VALIDITA'  
TRIENNALE

**Allegati:**

- attestato FER scansionato, in formato PDF/A, firmato digitalmente
- allegato con codice “98 – documento ad uso interno” con specifica “ATTESTATO F.E.R. – C.F. [.....] - DATA CONSEGUIMENTO”

**La denuncia sconta dei seguenti diritti di segreteria:**

- Società Euro 30,00
- Impr. Indiv. Euro 18,00
- Bollo Esente.